

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 15 COMMA 4 C.P.A.

A SEGUITO DI ORDINANZA DEL TAR PER LA CAMPANIA – NAPOLI N. 6033/2022

DI DECLARATORIA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE (R.G.N. 2676/2022)

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104

^^^

PER: FLORIO ANTONELLA (C.F.: FLRNNL92C67H703C), nata a Salerno il 27/03/1992 e residente ad Amalfi in Via Salita Rascica n. 14 (84011), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* - **U.S.R. PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati *ex lege* in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LETTIERI VALENTINA, elettivamente domiciliata in Vico Parrettari n. 62 (80133), Napoli.

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della

- prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

FATTO

L'odierna ricorrente notificava ritualmente all'Amministrazione resistente e al controinteressato e successivamente depositava presso il TAR della Campania - Napoli il seguente ricorso:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA -NAPOLI

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: FLORIO ANTONELLA (C.F.: FLRNNL92C67H703C), nata a Salerno il 27/03/1992 e residente ad Amalfi in Via Salita Rascica n. 14 (84011), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro pro – tempore - U.S.R. PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale pro – tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Via Armando Diaz n. 11 (80134), con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LETTIERI VALENTINA, elettivamente domiciliata in Vico Parrettari n. 62 (80133), Napoli;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente è una docente che, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (cfr. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di partecipazione).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la "copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante".

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;

psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta computer

based, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità (Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022):

- 1. Per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.*
- 2. Per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.*
- 3. Per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.*

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione per la Regione Campania, veniva convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 21.03.2022 (cfr. doc. 4: Convocazione prova scritta).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, alla ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta. In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma 'Concorsi e Procedure selettive' predisposta dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente poteva avere accesso all'elaborato svolto.

La docente non veniva difatti inserita all'interno dell'elenco dei candidati convocati per la prova orale (cfr. doc. 5: D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022).

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha inserito più risposte che possono ritenersi corrette.

Alla docente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale

in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate infra, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente.

Si rappresenta che la ricorrente, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento per la propria classe di concorso, otteneva il punteggio pari a 68,00/100 e dunque, per soli 2,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha inserito più risposte che possono ritenersi corrette.

Con la pubblicazione dei "Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta" in relazione alla classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, il Ministero dell'Istruzione ha così previsto: "In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A022 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste: a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei

testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, anche in relazione al rapporto tra la letteratura italiana e le più importanti letterature straniere, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi sintattica e morfologica, conformemente al programma. b) 9 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi in maniera proporzionale quesiti di Storia antica, dell'alto e del basso Medioevo, dell'età moderna, dell'Ottocento, del Novecento e della contemporaneità per quanto attiene alla conoscenza dei riferimenti alle istituzioni sovranazionali e dei temi di educazione civica. Attraverso i quesiti il candidato è sollecitato a collocare gli eventi nella corretta successione cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento ed è posto nella condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave della storiografia. c) 9 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. I quesiti sono stati concepiti in una prospettiva tesa a valorizzare anche la progettazione interdisciplinare, al fine di accertare il possesso di conoscenze e di competenze adeguate rispetto ai contenuti della disciplina, ai suoi fondamenti epistemologici, alle teorie più recenti e agli aggiornamenti significativi sul piano delle metodologie didattiche disciplinari, con riferimento ai nuclei tematici indicati dal programma concorsuale, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida vigenti. Nella selezione delle risposte ai quesiti, il candidato è quindi chiamato a esercitare le proprie competenze anche attraverso la capacità di connessione tra i contenuti dei singoli nuclei tematici. I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà. I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte. Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2. I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali

sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1". (cfr. doc. 6: Quadri di riferimento A022).

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito alla ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

A titolo esemplificativo si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 18), 4) e 13) per i motivi di seguito esposti.

1. QUESITO N. 18:

DOMANDA 18

"Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato".

Quale funzione svolge la congiunzione *ebbene*?

a	Avversativa	<input checked="" type="checkbox"/>
b	Disgiuntiva	<input type="checkbox"/>
*c	Conclusiva	<input type="checkbox"/>
d	Esplicativa	<input type="checkbox"/>

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta "Avversativa", mentre veniva considerata corretta quella "Conclusiva".

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere altresì esatta anche la risposta "Avversativa".

In genere la congiunzione "ebbene" ha funzione conclusiva.

Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l'ambito, fornendo una frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione "ebbene" assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione "ma".

La frase ha senso logico pertanto come avversativa.

Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel dizionario *Disc Dizionario italiano* (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore): la congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.

Inoltre, il Grande Dizionario della Lingua Italiana (di Salvatore Battaglia – Unione Tipografica – Editrice Torinese), al punto 4 tra i significati di ebbene, riporta la congiunzione avversativa eppure (cfr. doc. 7: Estratti Manuali).

Allo stesso modo, in relazione al quesito contestato, si sono espressi Professori esperti nella materia in oggetto, i quali hanno confermato quanto in tale sede dedotto.

In particolare, il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, nella perizia rilasciata in relazione al succitato quesito, si è così espresso: “[...] è altrettanto ovvio che nell’esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell’esempio proposto nel test, si è di fronte a un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l’enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: **Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” (cfr. doc. 8: Perizia Prof. Arcangeli).

Ciò è stato altresì confermato dal Prof. Serianni - ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università “La Sapienza” -, dal Prof. Coletti – Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l'Università di Genova, dal Prof. De Blasi – professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal Prof. Avolio, ordinario presso l'Università degli Studi di L'Aquila nella materia di “Linguistica Italiana”, dal Prof. Banfi - professore ordinario di Linguistica generale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca -, dal Prof. Giovanni Ruffino - Accademico della Crusca e Presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, (cfr. doc.ti 9-14: Consulenza Prof. Serianni; Parere Prof. Coletti; Parere Prof. De Blasi; Parere Prof. Avolio; Parere Prof. Banfi; Parere Prof. Ruffino).

Nello stesso senso si è espresso il Prof. De Blasi, accademico della crusca e linguista presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” il quale, nella consulenza

linguistica resa in relazione al predetto quesito, si è così espresso: “In merito alla domanda n.[...] affermo che il valore di “ebbene” va qui valutato in rapporto alla funzione svolta nello specifico contesto esemplificato (“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”). Secondo il mio parere, in questo caso il valore di “ebbene” è compatibile con una funzione avversativa. La conferma si può ottenere attraverso una sostituzione: se in luogo di “ebbene” si inserisse un “ma”, il senso complessivo della frase non subirebbe variazioni”.

2. QUESITO N. 4:

DOMANDA 4

“Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio”.

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Fraseologica	X
b	Ausiliare	
c	Servile	
*d	Causativa	

Punteggio: 0,00

Il Ministero indica come risposta corretta la lettera (d), funzione “Causativa”. Tuttavia, negli studi del settore la classificazione del verbo *fare* non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo *fare* + infinito non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione.

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici di cui i verbi causativi (come *fare* e *lasciare*) costituiscono una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole (Cfr. doc. 15: Estratti Manuali grammatica lingua italiana):

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano, 2014.
- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi *fare* e *lasciare* devono essere classificati come verbi modali (o servili). Si veda:

- P. Trifone, M. Palermo, *Grammatica italiana di base*, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la funzione del verbo fare, occorre ragionare sul valore semantico della costruzione.

Nel periodo specifico oggetto della domanda, il verbo fare non ha funzione causativa. Infatti, l'Iniziatore dell'azione, ovvero il soggetto sottinteso "loro" della proposizione principale, non causa l'azione dell'Esecutore, ma è usato piuttosto come un verbo polirematico, anche detto sintagmatico. Il verbo fare non ha qui alcun valore imperativo.

Si veda Simone (Simone, Raffaele, voce "Costruzione causativa", in Enciclopedia dell'Italiano, 2010, disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)): le false causative comprendono "costruzioni che, pur avendo l'aspetto esterno di una causativa, non codificano una situazione di controllo dell'Iniziatore sull'Esecutore".

In questo caso specifico, la costruzione di fare + venire sembra servire più che altro per rendere venire, normalmente intransitivo, un verbo transitivo. È lo stesso caso evidenziato da Simone (2010) all'esempio (24) della voce già citata: "a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?". Insomma, riprendendo ancora una volta le parole di Simone (2010): "l'italiano tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative".

Dal momento che nella domanda era chiesta la funzione del verbo fare e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo ritengo che la risposta (a) funzione "causativa" non sia corretta e che la domanda debba essere annullata.

Per tale quesito il sistema contrassegna come corretta la risposta d ("causativa"), tuttavia sussistono alcune criticità che minano l'assoluta univocità di detta opzione di risposta. Tali aspetti riguardano: la riconducibilità del valore causativo del verbo fare sia alla funzione servile sia a quella fraseologica; la formulazione del quesito, che interroga la candidata sulla funzione del verbo fare e non sul tipo di costruzione in cui è utilizzato.

Innanzitutto, il quesito e le opzioni di risposta così formulati non tengono conto del fatto che la dottrina riconduce il valore causativo del verbo fare talora alla categoria dei verbi servili, talora alla categoria dei verbi fraseologici.

A complicare il quadro sopra delineato, è il fatto che, come detto precedentemente, secondo alcuni manuali, il verbo fare in unione a verbi all'infinito e con valore causativo sia

da ricondurre alla funzione fraseologica ovvero i verbi causativi costituirebbero una sottocategoria dei verbi fraseologici. Si vedano ad esempio i manuali citati sopra.

In altre parole, la dottrina non è unanime nello stabilire la funzione del verbo fare con valore causativo. Quello che è certo è che, a seconda delle fonti, sia l'opzione servile sia l'opzione fraseologica possono ricomprendere l'opzione causativa, pertanto né l'opzione servile né l'opzione fraseologica possono essere considerate risposte errate. Questo fatto mina i requisiti di certezza ed univocità della soluzione che l'Amministrazione somministrante i quiz a risposta multipla (T.A.R. Lombardia Milano sez.I, 29 luglio 2011, n.2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591) deve garantire.

Inoltre, non può neppure essere sostenuto in modo inequivocabile che, in ogni caso, "funzione causativa" rappresenti un'opzione di risposta più precisa rispetto a "funzione servile" e "funzione fraseologica". Ciò che può essere considerato certamente causativo è la costruzione della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" (verbo fare seguito da verbo all'infinito), ma non la funzione svolta dalla costruzione medesima: infatti, sul piano semantico, il valore causativo della struttura "non ci faranno venire (più a suonare)" è quantomeno da dimostrare.

La costruzione causativa è tipica della lingua italiana ma, come rileva lo studioso Raffaele Simone, quest'ultima «tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative». Non a caso, vengono individuate tre tipologie di costruzioni causative, le prime dette «false causative», le seconde definite «casi di significato ambiguo» e solamente le terze riconosciute come «'vere' causative» (Simone 2010, p. 193).

Secondo lo studioso, affinché una costruzione possa definirsi realmente causativa devono essere presenti due agenti, l'Iniziatore (soggetto del verbo fare) e l'Esecutore (soggetto logico dell'infinito retto dal verbo fare), i quali intrattengono un rapporto di natura imperativa e gerarchica: l'Iniziatore esercita una forza causativa tale da indurre l'Esecutore a compiere un'azione sulla quale quest'ultimo non ha alcuna responsabilità o potere decisionale (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) «l'imperatore fece costruire una flotta ai marinai» e (29) «il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto» si evince che l'Iniziatore (imperatore, comandante) ha un grado elevato di controllo sull'Esecutore ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga), mentre l'Esecutore non ha alcun potere causale dell'azione ma è colui che la esegue (costruisce, sposta).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel caso specifico, la costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)”, dato che l’Iniziatore (loro) non esercita un potere che causa l’emissione di un comportamento da parte dell’Esecutore, ma piuttosto fa in modo che l’Esecutore (noi) consegua o non consegua un dato fine (venire a suonare ancora in un certo spazio). In altre parole, l’Esecutore non è un vero esecutore, ma piuttosto un beneficiario dell’azione dell’Iniziatore (Simone-Cerbasi 2001, p. 458). Inoltre, l’Esecutore esercita un certo potere causale sull’ottenimento o non ottenimento del beneficio («se insistiamo a tenere il volume così alto [...] »), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette. Questi aspetti riconducono “non ci faranno venire (più a suonare)” alla casistica delle false causative, per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) «la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta», (21b) «la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote», (21c) «fatemi avere notizie» e (22d) «mi fai lavare le mani?» (Simone 2010, p. 193 e Simone-Cerbasi 2001 p. 458).

Inoltre, secondo Simone, un’altra caratteristica delle false causative è che la combinazione del verbo fare unito a verbi all’infinito serve a rendere transitivi verbi originariamente intransitivi, si vedano gli esempi (23) «hanno finalmente fatto partire [transitivo] il treno» e (24) «a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?» (Simone 2010, p.193). La costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)” rispetta anche tale caratteristica, dato che il verbo venire, normalmente intransitivo, diventa transitivo dotato di complemento oggetto diretto (“ci”, cioè “noi”).

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l’Iniziatore in “non ci faranno venire (più a suonare in questo spazio)” non è identificabile con certezza. Potrebbe essere un soggetto personale “loro, essi” (i gestori dello spazio?), ma è il caso di notare che il verbo (non ci) faranno può essere interpretato anche come un costrutto verbale impersonale alla terza persona plurale ovvero un verbo senza un riferimento specifico a chi o cosa sia il soggetto di (non) faranno e il cui scopo è indicare una situazione di permesso e divieto. In altre parole, per il caso specifico la lingua italiana permette persino di escludere del tutto l’esistenza di un Iniziatore con potere causale.

In conclusione, il quesito pone davanti alla candidata una struttura solo formalmente causativa, in cui: l’Iniziatore, qualora ipotizzato, non ha un reale ruolo causativo e non è necessario che lo abbia; la presenza dell’Iniziatore non è appurabile e non è necessaria a determinare l’azione dell’Esecutore.

Dal momento che: i) il valore causativo del verbo fare può essere, in base alla scuola di pensiero, ricondotto alla funzione servile o alla funzione fraseologica, ii) il quesito riguarda non il tipo di costruzione, ma la funzione del verbo fare, iii) non risulta che tale funzione sia realmente causativa, la candidata ritiene che la mancata attribuzione del punteggio per la risposta indicata (a), "fraseologica", sia da imputarsi esclusivamente all'Amministrazione che ha prodotto e somministrato la prova.

3. QUESITO N. 13:

DOMANDA 13

Quale fra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?

a	L'Assemblea generale	
*b	La Commissione	
c	Il Consiglio economico e sociale	X
d	Il Consiglio di sicurezza	

Punteggio: 0,00

Nella domanda "Quale tra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?" sono esatte tutte le opzioni, infatti l'ONU possiede ben 6 Commissioni, che si riepilogano qui in elenco.

1a Commissione. Disarmo e sicurezza internazionale (DISEC). Si occupa del disarmo, delle sfide globali e delle minacce alla pace che colpiscono la comunità internazionale e cerca soluzioni alle sfide che minano la sicurezza internazionale. Si interessa di tutto quanto interessa: (i) il disarmo e le questioni di sicurezza internazionale nell'ambito della Carta dell'ONU o dei poteri e funzioni di ogni altro organo dell'ONU; (ii) i principi generali della cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché dei principi che governano il disarmo e la regolamentazione degli armamenti; (iii) la promozione di accordi e misure di cooperazione volti a rafforzare la pace con la riduzione degli armamenti. Lavora in stretta collaborazione con la Commissione per il Disarmo dell'ONU e la Conferenza sul Disarmo con sede a Ginevra. È l'unica commissione dell'Assemblea generale che ha diritto alla registrazione scritta degli interventi.

2a Commissione. Questioni economiche e finanziarie (ECOFIN). Si occupa della crescita economica e sviluppo; del finanziamento per lo sviluppo e sviluppo sostenibile; degli insediamenti umani; della globalizzazione e interdipendenza; dello sradicamento

della povertà; delle attività operative per lo sviluppo; dello sviluppo dell'agricoltura, sicurezza alimentare e nutrizione; delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo; e del partenariato globale. Si interessa anche delle questioni relative a gruppi di paesi in situazioni speciali, come la sovranità sulle loro risorse naturali del popolo palestinese e della popolazione araba nel Golan siriano. Nella 72^a sessione, questa commissione ha preso provvedimenti su 43 progetti di proposte e si è impegnata ad aggiornare i suoi metodi di lavoro e le sue pratiche al fine di migliorare la qualità dei dibattiti e l'impatto delle deliberazioni e decisioni. Gli incontri formali di questo Comitato sono trasmessi in diretta sul sito Web TV dell'ONU. Gli incontri passati della sessione sono disponibili nei suoi archivi video.

3a Commissione. Questioni sociali, culturali e umanitarie (SOCHUM). Si occupa i temi relativi a questioni sociali, umanitarie e ai diritti umani di tutte le persone nel mondo. Si concentra sull'esame dei conflitti intorno ai diritti umani, comprese le relazioni sulle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani, degli esperti indipendenti e dei presidenti di gruppi di lavoro, come richiesto dal Consiglio dei diritti umani. Discute anche i temi relativi al progresso delle donne, alla protezione dei bambini, alle questioni indigene, al trattamento dei rifugiati, alla promozione delle libertà fondamentali attraverso l'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale, il diritto all'autodeterminazione, le questioni importanti per lo sviluppo sociale e i problemi relativi alla gioventù, alla famiglia, all'invecchiamento, alle persone con disabilità, alla prevenzione della criminalità, alla giustizia criminale e al controllo internazionale delle droghe. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Gli incontri passati sono disponibili nei suoi archivi video.

4a Commissione. Politiche speciali e decolonizzazione (SPECPOL). Questa commissione si occupa di un'ampia gamma di questioni riguardanti la decolonizzazione, gli effetti delle radiazioni atomiche, le questioni relative alle informazioni, la revisione della gestione delle operazioni di mantenimento della pace e delle missioni politiche speciali, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti e il lavoro tra i rifugiati palestinesi nel medio Oriente (UNRWA), il rapporto del comitato speciale sulle politiche d'Israele e la cooperazione internazionale negli usi pacifici dello spazio. Si interessa inoltre di temi come l'assistenza all'azione antimine e le Università per la pace biennale e triennale. Le sue

riunioni ufficiali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Le informazioni del passato sono disponibili nei suoi archivi video.

5a Commissione. Amministrazione e bilancio. Sulla base delle sue relazioni, l'Assemblea Generale considera e approva il bilancio dell'ONU in conformità con la Carta dell'ONU. E' l'Assemblea che esamina e approva gli accordi finanziari e di bilancio con agenzie specializzate e formula raccomandazioni alle agenzie interessate. Per questo motivo, la quinta Commissione si riunisce durante le sessioni dell'Assemblea Generale (da settembre a dicembre), durante la sessione di marzo e in maggio per occuparsi degli aspetti amministrativi e di bilancio delle Forze ONU per mantenere la Pace. Questa Commissione si interessa anche delle questioni urgenti relative al finanziamento di una missione di pace autorizzata dal Consiglio di sicurezza in una qualsiasi delle sue sessioni.

6a Commissione. Affari legali. Questa commissione è l'ambito principale per l'esame delle questioni giuridiche dell'Assemblea generale. È suo compito promuovere la causa della giustizia nel mondo, porre rimedio al genocidio, ai crimini di guerra e contro l'umanità, e creare norme giurisdizionali universalmente riconosciute per garantire che tali crimini e atrocità siano investigati, perseguiti e puniti. Tutti gli Stati membri dell'ONU hanno diritto a una rappresentanza in questa commissione per essere una delle principali commissioni dell'Assemblea Generale. Gli Stati membri possono inoltre assegnarvi comitati consulenti, consulenti tecnici, esperti o persone di status analogo. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU. I video di archivio sono anche disponibili su una pagina dedicata alla Commissione e forniscono collegamenti a siti Web correlati su questioni legali: Raccolta di estratti di risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e Scadenze per la presentazione di commenti e osservazioni (2018-2020).

Alla luce di questi dati si evince che la domanda dovesse essere posta in maniera differente, ad esempio “Quale tra i seguenti NON è UN organo principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?”

Fonti: <https://www.jp-pic-jp.org/a/le-6-commissione-principali-dell-assemblea-generale-onu>

<https://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml> (sito ufficiale ONU).

Sulla base di quanto esposto, appare dunque evidente come l'Amministrazione resistente ha articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando più risposte che possono ritenersi corrette.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo più risposte che possono ritenersi corrette, che hanno impedito la corretta valutazione della prova della docente.

*In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: “Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere, *sub specie* delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, *invero*, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.” (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio*

2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La quaestio iuris attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle domande poste, vizio ben rilevabile dalla mera analisi dei succitati testi, da cui emerge come siano stati somministrati quesiti con più possibili risposte corrette.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 68,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione alle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto avrebbe ottenuto una votazione di 74,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta “prova di resistenza”. Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere ammessa alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento della ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri di riferimento e alla letteratura di riferimento, la ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 68,00/100 ottenuto: con soli 2,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta ad un quesito – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non

siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha predisposto dei quesiti con più possibili risposte corrette.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “Carta di Nizza”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha il pieno diritto ad essere inserita tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, “La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

La ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni iuris e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il periculum in mora, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale, da calendarizzarsi eventualmente in una sessione suppletiva.

Tenuto conto della programmazione della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022" per la Regione Campania a decorrere dal giorno 29.04.2022, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente dal mancato ed illegittimo superamento della prova scritta.

Per quanto sin qui esposto, il fumus boni iuris appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al periculum in mora si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stato pubblicato il calendario della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022", all'interno del quale non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso la predisposizione dei quesiti con più possibili risposte corrette.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere alla prova orale del concorso in oggetto ed essere inserita nella graduatoria di merito che verrà stilata all'esito

dello svolgimento delle prove e della successiva valutazione dei titoli, con conseguente impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 68/100, risultando così esclusa per un solo quesito che, alla luce delle contestazioni e per i motivi sopra argomentati, è stato erroneamente individuato dal Ministero resistente.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1. D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;*
- 2. Domanda di partecipazione;*
- 3. D.D. M.I. n. 23/2022;*
- 4. Convocazione prova scritta;*
- 5. D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022;*
- 6. Quadri di riferimento A022;*
- 7. Estratti Manuali;*
- 8. Perizia Prof. Arcangeli;*

9. Consulenza Prof. Serianni;
10. Parere Prof. Coletti;
11. Parere Prof. De Blasi;
12. Parere Prof. Avolio;
13. Parere Prof. Banfi;
14. Parere Prof. Ruffino;
15. Estratti Manuali grammatica lingua italiana.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

*ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.*

*Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta
procura in calce al presente ricorso,*

ESPONE

- *il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione della ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della medesima;*
- *ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente;*

RILEVATO CHE

- *la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;*
- *la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;*
- *sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione*

del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso”

^^^

Con ordinanza n. 6033/2022 pubblicata in data 30/09/2022 il TAR per la Campania - Napoli dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del TAR del Lazio – Roma, così pronunciando: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dichiara, ai sensi degli artt. 13 e 15, c.p.a., la propria incompetenza in ordine alla impugnativa degli atti in epigrafe ed indica quale giudice competente il TAR Lazio – Sede di Roma, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.”.

^^^

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, con il presente atto di riassunzione ex art. 15 c. 4 c.p.a., ribadisce le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto:

RICORRE

ALL’ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'III.Mo Presidente dell'III.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale, da calendarizzarsi in una sessione suppletiva.

Tenuto conto della programmazione della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ordinario per la classe di concorso "A022" per la Regione Campania, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente dal mancato ed illegittimo superamento della prova scritta.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022", all'interno della quale non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso la predisposizione dei quesiti con più possibili risposte corrette.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione consistita nell'impossibilità di poter accedere alla prova orale del concorso in oggetto ed essere inserita conseguentemente nella graduatoria di merito.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 68/100, risultando così esclusa per un solo quesito che, alla luce delle contestazioni e per i motivi sopra argomentati, è stato erroneamente individuato dal Ministero resistente.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso.

Roma, 06.10.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Ricorso TAR Campania e allegati;
2. Ordinanza TAR Campania n. 6033/2022.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, il predetto non è dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 6 d.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c. 1 c.p.a.

Con osservanza.

Roma, 06.10.2022

Avv. Domenico Naso